

IPOSTESI DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE

Il giorno 17 settembre 2019, in Magione (PG) presso la sede della TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.p.A. con sede in Magione (PG) Loc. Soccorso Case Sparse n. 107 Codice Fiscale 01857340549

TRA

TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI T.S.A. S.p.A., in seguito anche T.S.A., nella persona della Presidente e legale rappresentante Dott.ssa Alessia Dorillo e del Consigliere Alunni Proietti Massimo

E

FP-CGIL UMBRIA nella persona del Coordinatore Regionale Fabrizio Cecchini

FIT-CISL UMBRIA nella persona del Coordinatore Regionale Pasquale Qualatrucci;

UILTRASPORTI UMBRIA nella persona del Segretario Generale Stefano Cecchetti;

FIADEL nella persona del Coordinatore Territoriale Billi Claudio

RSU AZIENDALE nelle persone di Giovanni Ciprini, Marco Pontefice, Luca Morozzi, Massimo Fiorucci, Mauro Umbrico;

Premesso che:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali demanda alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi sindacali aziendali;
- il nuovo contesto economico e gli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei clienti, impongono un reciproco impegno delle parti al fine di perseguire e raggiungere obiettivi di miglioramento delle performance individuali, contemperando le ragioni dell'impresa con quelle delle altre parti interessate (lavoratori, utenti, ecc.).

Ritenuto che:


- l'art. 51 del Dlgs 81/2015 riconosce alla contrattazione collettiva anche aziendale la possibilità di regolamentare taluni aspetti del rapporto di lavoro, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista economico;
- l'art. 2 lettera B) del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali applicato da T.S.A promuove il ricorso alla contrattazione di secondo livello ed agli accordi collettivi aziendali;

Tutto ciò premesso e ritenuto,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le parti concordano di istituire per il **triennio 2019-2021** il riconoscimento di un ticket restaurant giornaliero di importo variabile per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in forza alla firma del presente accordo.



ARTICOLO 2

Il ticket restaurant sarà riconosciuto in funzione degli effettivi giorni di presenza al lavoro. Saranno pertanto esclusi dai giorni di presenza effettiva le malattie, i ricoveri ospedalieri, le ferie, le ex festività, gli infortuni e le maternità. Saranno considerati lavorati invece i giorni di permesso sindacale.

Le parti stabiliscono di considerare le seguenti giornate medie lavorative di un anno solare così differenziate:

- per i dipendenti che lavorano su settimana lunga da 6 giorni = nr. 268 giorni così calcolati:
365 gg annui – 52 domeniche – 30 gg ferie – 15 gg assenze varie = 268.
- per i dipendenti che lavorano su settimana corta da 5 giorni = nr. 225 giorni così calcolati:
365 gg annui – 52 domeniche – 52 sabati – 22 gg ferie – 14 gg assenze varie = 225.

ARTICOLO 3

Nello specifico:

- A) per i lavoratori in forza e assunti a tempo indeterminato ovvero trasformati a tempo indeterminato antecedentemente al 31/01/2010, l'importo nominale del buono pasto sarà di:
- € 4,85 per l'anno 2019 e 2020 e di € 5,04 per l'anno 2021 per i dipendenti che lavorano su settimana lunga di 6 gg.
 - € 5,78 per l'anno 2019 e 2020 e di € 6,00 per l'anno 2021 per i dipendenti che lavorano su settimana corta di 5 gg.
- B) Per i lavoratori in forza e assunti a tempo indeterminato ovvero trasformati a tempo indeterminato successivamente al 01/02/2010, l'importo nominale del buono pasto sarà di:
- € 2,80 per l'anno 2019 e 2020 e di € 5,04 per l'anno 2021 per i dipendenti che lavorano su settimana lunga di 6 gg.
 - € 3,33 per l'anno 2019 e 2020 e di € 6,00 per l'anno 2021 per i dipendenti che lavorano su settimana corta di 5 gg.

Il ticket restaurant verrà pagato a mezzo di buoni pasto elettronici a larga diffusione territoriale (detassati fino all'importo di € 7,00).

Il pagamento dei buoni pasto avverrà mensilmente entro il giorno 10 del mese successivo rispetto a quello di maturazione del relativo diritto.

Le parti concordano che a seguito della firma del presente accordo verranno riconosciuti ed erogati gli arretrati dal 01/01/2019 per i dipendenti di cui sopra.

Si precisa che gli importi dei ticket restaurant di cui ai punti A) e B), in caso di rapporti di lavoro part-time, saranno ridotti proporzionalmente all'orario effettivamente svolto.

ARTICOLO 4



Le parti si danno atto che il valore nominale del buono pasto, determinato secondo i criteri sopra indicati, non ricomprende il buono pasto di € 1,00 di cui all'art. 36 CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali applicato da T.S.A. Il suddetto buono pasto, quindi, continuerà ad essere erogato e si sommerà agli importi indicati all'art. 3 del presente accordo tramite buoni pasto elettronici.



Partecipazione
More
ambrosio



St. Fulle


ARTICOLO 5



Le parti concordano di incontrarsi con cadenza annuale al fine di verificare l'applicazione del presente accordo nonché per concordare eventuali correttivi che dovessero risultare necessarie prima della scadenza triennale del presente accordo.

TSA SPA  

RSU AZIENDALE  

FP CGIL  

FIT CISL 

UILTRASPORTI  

FIADEL 